

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00414 Benamati: Sui requisiti per le costruzioni antisismiche.	
7-00409 Alessandri: Sull'isolamento sismico delle costruzioni civili ed industriali (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	47
ALLEGATO (<i>Nota del Governo</i>)	49
AVVERTENZA	48
ERRATA CORRIGE	48

RISOLUZIONI

Giovedì 27 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 11.10.

7-00414 Benamati: Sui requisiti per le costruzioni antisismiche.

7-00409 Alessandri: Sull'isolamento sismico delle costruzioni civili ed industriali.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in oggetto.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, avverte che le risoluzioni in titolo, vertendo su identica materia, saranno discusse congiuntamente.

Gianluca BENAMATI (PD) illustra il contenuto della propria risoluzione, soffermandosi in particolare sull'evoluzione

delle tecniche di progettazione degli edifici con criteri antisismici, nonché sulle caratteristiche dei moderni dispositivi antisismici, capaci, se non di eliminare, di ridurre significativamente gli effetti dei terremoti e di accrescere considerevolmente la protezione delle costruzioni.

Precisa, peraltro, che la complessità di tali dispositivi ed il continuo progresso delle tecniche progettuali e delle tecnologie applicate alla costruzione dei dispositivi antisismici rendono necessario un adeguamento della normativa vigente, sia per quanto riguarda la disciplina in materia di competenze professionali dei progettisti e dei collaudatori, sia per quel che concerne la disciplina in materia di certificazione della qualità e del corretto utilizzo dei dispositivi tecnologici in questione.

Conclude, prospettando l'opportunità che, anche in considerazione della peculiarità delle problematiche oggetto del proprio atto d'indirizzo, la Commissione svolga un breve ciclo di audizioni di soggetti del mondo universitario e della ricerca scientifica, al fine di acquisire elementi di conoscenza utili ad individuare sul piano normativo le soluzioni più adeguate.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI illustra l'orientamento del Governo sulle risoluzioni in esame nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, avverte che sarà sua cura rappresentare la richiesta di audizioni formulata dal collega Benamati al presidente, al fine di consentire la presentazione della stessa, e le relative decisioni in merito, all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00465 Mariani: *sull'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa.*

7-00475 Guido Dussin: *sull'introduzione del pedaggio nel tratto di strada Firenze-Siena.*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 430 del 26 gennaio 2011:

a pagina 67, nel Sommario, alla venticiesima riga, deve leggersi « 7-00479 » in luogo di « 7-00405 »;

a pagina 71, prima colonna, alla sedicesima riga, deve leggersi « 7-00446 » in luogo di « 7-00393 »;

a pagina 72, seconda colonna, alla quarta, alla quattordicesima e alla venticinquesima riga, deve leggersi « 7-00479 » in luogo di « 7-00405 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 427 del 20 gennaio 2011:

a pagina 73, seconda colonna, alla undicesima riga, dopo la parola « Melis, » sia inserita la seguente « Andrea ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 400 del 17 novembre 2010:

a pagina 83, prima colonna, alla ventinovesima riga, deve leggersi « Mario MANTOVANI » in luogo di « Alfredo MANTOVANO ».

ALLEGATO

7-00414 Benamati e 7-00409 Alessandri: Sull'isolamento sismico delle costruzioni civili ed industriali.**NOTA DEL GOVERNO**

Relativamente ai diversi aspetti normativi riguardanti l'impiego di tecnologie innovative per la protezione sismica, in particolare mediante isolamento sismico, delle strutture, si rappresenta quanto segue segnatamente ai singoli impegni richiesti al Governo dalle risoluzioni in esame:

a) con riferimento alla richiesta di ripristinare, per le strutture isolate, l'obbligo secondo cui il collaudo statico sia effettuato da esperti del settore, si rappresenta come i requisiti, anche culturali, dei collaudatori statici delle costruzioni sono definiti, per via legislativa, all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/01 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, che in particolare stabilisce che il collaudo statico « ... deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera ».

Nei successivi decreti applicativi riportanti le norme tecniche per le costruzioni, e da ultimo, nel decreto ministeriale Infr. 14 gennaio 2008 riportante le Nuove norme tecniche per le costruzioni e nella relativa Circolare esplicativa del 2 febbraio 2008 n. 617 CSLPP, si è quindi estensivamente esplicitato il quadro dei complessi compiti ed elevate responsabilità attribuite al collaudatore statico, per la generalità delle opere (cui è stato dedicato un intero capitolo delle citate nuove norme tecniche per le costruzioni, il Cap. 10) e per le costruzioni con isolamento e/o dissipazione, cui fa ampiamente riferimento, ri-

guardo alle regole per la progettazione e per il collaudo, il Cap. 7.10 delle stesse norme tecniche per le costruzioni.

In tal senso si rileva come il citato quadro normativo evidenzia l'elevata complessità dell'attività di collaudo statico, al tempo stesso attribuendo, al collaudatore, precise responsabilità penali e civili, che dovrebbero, anche deontologicamente, indurre il collaudatore a dotarsi delle necessarie competenze in relazione all'opera da collaudare. Ciò, nel caso specifico, risulta ulteriormente rafforzato dalla citata circolare esplicativa delle Nuove norme tecniche per le costruzioni, che al punto C7.10.8 (che riporta specifiche indicazioni aggiuntive per il collaudo di costruzioni isolate) esplicitamente auspica « ... che il collaudatore abbia specifiche competenze, acquisite attraverso precedenti esperienze, come progettista, collaudatore o direttore dei lavori di strutture con isolamento sismico, o attraverso corsi universitari o di specializzazione universitaria »;

b) con riguardo alla previsione che il certificato di collaudo di una struttura isolata contenga anche prescrizioni e raccomandazioni volte a garantire la sicurezza delle opere per l'intera durata della vita utile, si evidenzia come tale concetto di durabilità dell'opera pervada in maniera innovativo l'intero impianto delle citate nuove norme tecniche per le costruzioni, che in proposito introducono, fra gli elaborati obbligatori del progetto strutturale – quindi sempre sottoposti alla verifica del collaudatore statico – il Piano di manutenzione della parte strutturale del-

l'opera. Ulteriori specificazioni a riguardo sono riportate al punto 7.10.7 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, che tratta di « Aspetti Costruttivi, manutenzione, sostituibilità » con esplicito riferimento alle costruzioni isolate;

c) in merito alla valutazione deterministica della pericolosità sismica e, quindi, degli spostamenti di progetto degli edifici isolati, si sottolinea che l'intero approccio adottato nelle nuove norme tecniche per le costruzioni per la valutazione della sicurezza strutturale è basato sul metodo cosiddetto semiprobabilistico agli stati limite. Di conseguenza l'entità delle azioni agenti, incluse quelle sismiche, deve essere definita in termini coerenti con l'approccio adottato per la valutazione della sicurezza, e quindi in termini probabilistici;

d-e) con riferimento alla opportunità di prevedere prove bidirezionali, ed in alcuni casi tridirezionali, per la qualificazione dei dispositivi di isolamento sismico, nel prescindere dall'ampio dibattito tecnico-scientifico riguardante la significatività di tali prove, si sottolinea come il tema della qualificazione dei dispositivi antisismici è oggi ricaduto nell'ambito della Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246/93. Le modalità per il rilascio della marcatura CE su

tali prodotti – documento sufficiente alla libera circolazione dei prodotti stessi – sono oggi disciplinate, a livello comunitario, mediante la Norma Europea Armonizzata EN 15129:2009, applicabile dal 1° agosto 2010 ed obbligatoria dal 1° agosto 2011. La prevalenza della normativa comunitaria nel settore della libera circolazione dei prodotti non permette, pertanto, l'applicazione di disposizioni nazionali che possano costituire barriere tecniche alla libera circolazione dei prodotti stessi, ad esempio imponendo prove aggiuntive rispetto a quelle riportate nella norma armonizzata, che per le tipologie di dispositivi citati nelle risoluzioni in oggetto, non prevede alcun tipo di prova tridirezionale e consente l'effettuazione di prove monodirezionali successive nelle due direzioni ortogonali, in completo accordo con la normativa tecnica nazionale.

Si rappresenta, infine, che quanto riportato nelle risoluzioni in oggetto potrà essere comunque sottoposto alla Cabina di regia recentemente istituita da questa Presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici al fine di approfondire e coordinare l'attività di analisi degli elementi di criticità delle norme tecniche per le costruzioni, con funzione consultiva per la proposizione delle opportune modifiche ed aggiornamenti di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.